



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

Anna Luisa CARRA

Presidente

Francesco Antonino CANCELLA

Giudice

Gaspare RAPPA

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 249/2025

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **69791** del registro di
Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di
KHALASHI Masud (C.F: KHLMSD99D23Z249L), nato in Bangladesh
il 23.04.1999 e residente in Ancona nella Via Flaminia n. 27.

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale con atto di citazione, depositato in data 22 gennaio 2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, conveniva in giudizio il sig. Khalashi Masud per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 4.516,16 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato, per il danno erariale derivante dalla indebita percezione del beneficio economico del c.d. reddito di cittadinanza (Rdc) di cui agli artt. 1 e 3 del D.l. 4/2019 conv. in L. n. 26/2019 ottenuto

nel periodo da maggio 2020 a luglio 2021.

II. L'azione del Pubblico Ministero prendeva avvio dalla comunicazione *ex art.* 129, co. 3 disp att. c.p.p. del 24 maggio 2023 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca che trasmetteva la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'odierno convenuto per i reati p. e p. dall'art. 7, co. 1 del D.l. 4/2019, dall'art. 81 cpv e dall'art. 316-ter c.p., perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza (Rdc) falsamente dichiarava di essere residente in Italia da almeno 10 anni, quando in realtà, lo stesso risultava risiedere in Italia dal 25.07.2017.

Il P.M. evidenziava che la disciplina di riferimento recata dal suddetto D.l. all'art. 2, co. 1 prevede, con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, che il componente richiedente il beneficio deve essere "residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo" e che tale requisito doveva essere posseduto dall'istante al momento della presentazione della domanda.

Il Requirente, quindi, prospettava che le indagini penali condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Sciacca, anche mediante l'ausilio della banca dati denominata "SDI", avevano consentito di accertare la condotta illecita del sig. Khalashi Masud che nella domanda del 24.04.2020 aveva falsamente attestato di essere residente da almeno 10 anni in Italia in quanto lo stesso aveva effettuato il suo primo accesso in Italia dal Bangladesh il 25.07.2017 e, quindi, risultava

privo del requisito della residenza decennale.

Il P.M., inoltre, evidenziava che il sig. Khalashi Masud a seguito della richiesta INPS-RDC-2020-2438322 aveva percepito indebitamente per il periodo da maggio 2020 a luglio 2021 quote di Rdc per un importo complessivo di euro 4.516,16.

La Procura erariale, in ordine alla sussistenza del presupposto del rapporto di servizio in capo al beneficiario del Rdc con conseguente sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, richiamava la giurisprudenza contabile secondo cui tale beneficio non ha natura di mero sussidio – ossia finalità meramente assistenziale – avendo al contrario natura e funzione occupazionale e imponendo precisi obblighi in capo ai beneficiari. Il P.M. evidenziava che il percettore del Rdc era chiamato a contribuire fattivamente al perseguimento di un interesse pubblico primario e, quindi, ad essere inserito operativamente nel progetto pubblico in qualità di beneficiario *ex lege* di un servizio, da prestare in rapporto diretto con l'amministrazione. A tal proposito il P.M. richiamava il sistema di obblighi di servizio in capo al percettore, quali la sottoscrizione del patto per il lavoro, una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, l'obbligo di aderire a percorsi di formazione ed inserimento, l'obbligo di comunicare eventuali variazioni reddituali o patrimoniali o personali, nonché di svolgere ricerca attiva di lavoro e di sostenere i colloqui e le prove di selezione.

Il P.M., quindi, prospettava in capo al sig. Khalashi Masud una fattispecie di illecito erariale da indebito arricchimento causato dalla

consapevole e falsa dichiarazione dell'esistenza di un presupposto, in realtà insussistente, necessario all'ottenimento della suddetta misura economica e, pertanto, sorretto dal dolo dell'indebito percettore.

III. La Procura, quindi, emetteva invito a dedurre in data 7 novembre 2024, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 20.11.2024 e l'invitato non presentava deduzioni difensive.

L'Ufficio requirente, quindi, in data 22.01.2025 depositava atto di citazione nei confronti dell'odierno convenuto ritualmente notificato.

La Presidente della Sezione con decreto del 28.01.2025 fissava l'udienza di discussione per l'11 giugno 2025 assegnando termine fino al 22 maggio 2025 per la costituzione del convenuto e il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

IV. All'udienza pubblica dell'11 giugno 2025 il Pubblico Ministero insisteva nella condanna.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 93 c.g.c. va dichiarata la contumacia del convenuto Khalashi Masud che, pur essendo stato regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. In particolare, la citazione è stata notificata al convenuto dall'UNEP - Ancona ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sicché, non rinvenendo alcuno all'indicato domicilio, l'ufficiale giudiziario ha inviato la prevista raccomandata informativa, il cui avviso di ricevimento è stato notificato a mani proprie del convenuto in data 04.02.2025.

2. Sempre in via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione di questa

Corte in ordine al caso di specie relativo alla prospettata indebita

percezione del beneficio economico del c.d. “reddito di cittadinanza”

considerato che, pur a fronte di un panorama eterogeneo della

giurisprudenza di primo grado, la giurisprudenza contabile d’appello

è costante nell’affermare la sussistenza del rapporto di servizio tra la

P.A. erogante e il beneficiario del Rdc (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. II

App., sentt. nn. 468/2022, 83 e 135 del 2025). A tale giurisprudenza si

è uniformata quella di questa Sezione (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg.

Siciliana, sentt. nn. 248 e 356 del 2024) alla quale questo Collegio

intende dare continuità con rinvio per ragioni di sintesi alle relative

motivazioni ai sensi dell’art. 17, co. 1 dell’all. 2 del c.g.c.

3. Nel merito, la domanda proposta dal Requirente deve essere

integralmente accolta per le ragioni di seguito esposte.

La Procura regionale ha fornito ampia prova della dolosa percezione

indebita del Rdc da parte del sig. Khalashi Masud derivante dalla falsa

dichiarazione di quest’ultimo nella domanda di ammissione al

beneficio del possedere del previsto requisito di durata della residenza

in Italia. Su tale ampio compendio probatorio in atti il convenuto

rimasto volontariamente contumace non ha fornito alcuna lettura

alternativa dei fatti oggetto di causa.

Il Collegio osserva che il convenuto Khalashi Masud con la domanda

telematica prot. INPS-RDC-2020-2438322 del 24.04.2020 (cfr. doc. 4

citazione, CNR, pagg. 19-21), al fine di ottenere il beneficio economico

del Rdc di cui agli artt. 1 e 3 del D.L n. 4/2019, ha dichiarato il possesso

del previsto requisito di residenza italiana di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2) del suddetto decreto, dichiarando "di avere risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo continuativo". A seguito di tale domanda recante la suddetta dichiarazione il convenuto ha percepito per il periodo da maggio 2020 a luglio 2021 il richiesto beneficio del Rdc per un importo complessivo di euro 4.516,16 (cfr. doc. 4 citazione, CNR, pag. 26).

Dagli accertamenti esperiti nell'ambito del relativo procedimento penale dalla G.d.F. della Compagnia di Sciacca, compendiati nella comunicazione di notizia di reato del 2 novembre 2022, è emerso che il sig. Khalashi Masud risultava essere residente in Italia, all'epoca della richiesta del beneficio economico, da meno di tre anni, ovvero dal 25 luglio 2017, data di immigrazione dal Bangladesh in Italia con iscrizione nel Comune di Sciacca come attestato dalla certificazione anagrafica storica rilasciata da quest'ultimo Comune (cfr. doc. 4 citazione, CNR, pag. 23).

Risulta evidente, dunque, l'assenza dei presupposti per la percezione del beneficio economico previsto dalla normativa sopra richiamata, né il convenuto (non costituito) ha prospettato una situazione di fatto alternativa.

In ordine al requisito minimo di residenza in Italia ai fini della percezione del Rdc la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 31 del 2025, depositata il 26 marzo 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito

di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».

Tuttavia, tale pronuncia non ha alcun effetto nell'odierno giudizio, in quanto l'odierno convenuto, dagli accertamenti esperiti in sede istruttoria, è risultato residente in Italia solamente dal 25 luglio 2017 e, pertanto, alla data della domanda amministrativa del 24 aprile 2020 non era in possesso, in ogni caso, di tale requisito quinquennale.

Da ciò ne consegue che il reddito di cittadinanza è stato erogato indebitamente al sig. Khalashi Masud in quanto lo stesso ha dichiarato falsamente una condizione soggettiva non rispondente al vero al fine di trarre in inganno l'Ente erogante.

Il Collegio, infatti, concorda con la prospettazione attorea secondo cui la condotta del convenuto è stata connotata dall'elemento soggettivo del dolo, in quanto appare implausibile l'errore incolpevole da parte del richiedente, tenuto conto della circostanza che la sua dichiarazione di residenza in Italia per un periodo non inferiore ai dieci anni si discosta significativamente dal periodo di residenza effettivo alla data della domanda del beneficio che era inferiore a tre anni. Pertanto, la dichiarazione del convenuto in ordine al requisito della residenza in Italia si appalesa volontariamente finalizzata a celare una condizione soggettiva che non gli avrebbe consentito di percepire il beneficio economico oggetto di causa.

Conclusivamente, il Collegio dichiara la responsabilità amministrativa

del sig. Khalashi Masud in ordine alla illecita percezione, a titolo di reddito di cittadinanza, della complessiva somma di euro 4.516,16 di cui alla domanda prot. INPS-RDC-2020-2438322 del 24 aprile 2020 erogata dall'INPS, in ratei mensili, per il periodo da maggio 2020 a luglio 2021. Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'INPS della complessiva somma di euro 4.516,16 maggiorata della rivalutazione monetaria, dalle date dei singoli pagamenti illecitamente ottenuti fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda della Procura regionale

- dichiara la responsabilità amministrativa del sig. Khalashi Masud e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) della complessiva somma di euro 4.516,16 (*quattromilacinquecentosedici/16*) oltre rivalutazione monetaria, dalle date dei singoli pagamenti indebiti fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle

